



COMUNE DI BERGAMO

ORDINANZA N. 68

REP003-0000068

[II.1/F0001-11]

Bergamo, 9 dicembre 2011

OGGETTO: deroga alle chiusure domenicali per le medie e grandi strutture di vendita per l'anno 2012.

IL SINDACO

VISTO l'art. 103 della legge regionale n. 6/2010 il quale stabilisce:

- al comma 5 - lettera a) che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; alla lettera b) che possono restare aperti nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; alla lettera c) che possono restare aperti nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; alla lettera d) che, oltre alle giornate domenicali e festive dalla stessa legge indicate, possono restare aperti al pubblico in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali;
- al comma 7 che i comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue.

DATO atto che il comma 11 dell'art. 103 della stessa legge stabilisce che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati possono restare aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive con riferimento all'intero anno solare e che pertanto si rende necessario disporre la deroga per le sole medie e grandi strutture di vendita.

VISTO il comma 6 dell'art. 103 della legge citata, il quale stabilisce che i comuni individuano tali giornate su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di categoria.

DATO atto che in data 24 novembre 2011 sono state sentite le organizzazioni di categoria del comparto commerciale di cui al comma 1 dell'art. 103 della legge regionale 6/2010.

RITENUTO di individuare, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 della legge citata, la giornata domenicale di apertura di cui alla lettera b), le 5 giornate domenicali e/o festive di apertura di cui alla lettera d), ulteriori 7 giornate delle 10 consentite dal comma 7 dell'art. 103 nelle seguenti date: 6-8 gennaio, 19 febbraio, 25 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 9-16 settembre, 14-21 ottobre, 11-18 novembre 2012.

VISTO l'art. 22, comma 4. lett. f), dello statuto del Comune di Bergamo e l'art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal dirigente competente, ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto comunale,

AUTORIZZA

la deroga alle chiusure domenicali per le medie e grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale, in aggiunta alle prime domeniche dei mesi da gennaio a novembre e alle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, nei seguenti giorni:

6-8 gennaio, 19 febbraio, 25 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 9-16 settembre, 14-21 ottobre, 11-18 novembre 2012.

CONFERMA

così come stabilito dal comma 14 dall'art. 103 della legge regionale 6/2010, l'obbligo di chiusura per tutte le attività di vendita nelle seguenti giornate:

- 1° gennaio
- 8 aprile (Pasqua)
- 25 aprile
- 1° maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre.



IL SINDACO
dott. Franco Tentorio